



LETTERA APERTA DEL GRUPPO **“LIBERI PROFESSIONISTI DEL TERZO SETTORE E DELLO SPORT DILETTANTISTICO”**

AL DELEGATO ALLO SPORT DEL GOVERNO

Onorevole Dott. Giancarlo Giorgetti

AL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Generale Dott. Antonio Maggiore

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE FISCALE DEL CONI

Dott. Andrea Mancino

E p.c. AI PRESIDENTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

E p.c. AI PRESIDENTI DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

E p.c. AI PRESIDENTI DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

E p.c. AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE ISCRITTE AL REGISTRO CONI

Gentilissimi

a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 293 di ieri, 18 dicembre, della Legge 136/18, che reca la conversione, con modifiche, del D.L. 119, è in vigore da oggi l'art. 10 i cui commi 01 e 02, recano rilevanti modifiche alla disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche che operano in regime forfetario di cui alla Legge 398/91.

In particolare, il secondo comma, applicabile per come formulato apparentemente solo alle associazioni sportive dilettantistiche, incide nel rapporto con le aziende sponsor, che fino ad oggi hanno consentito la vita e lo sviluppo dello sport di base.

Ebbene, la disciplina entrata in vigore, per come formulata, richiede urgenti e improcrastinabili chiarimenti interpretativi onde evitare di paralizzare il rapporto tra mondo dello sport dilettantistico e società sponsor. Le aziende, infatti, potrebbero interrompere i pagamenti in assenza di chiarimenti sul come, da oggi, questi dovranno essere formalizzati.

In più, quale ulteriore conseguenza, le associazioni potranno contare su di una minore disponibilità finanziaria, determinata dall'abbattimento dell'IVA forfettaria (50%) che veniva sin qui trattenuta dalle sportive; un minor introito, dunque, dell'11% sui proventi fino ad oggi incassati.

In questo quadro normativo va chiarito anche il contenuto del primo comma, la cui applicazione è estesa, oltre che alle sportive, anche a tutte le associazioni senza scopo di lucro.

I sottoscrittori della presente lettera dedicano da anni (in alcuni casi da decenni!), a diverso titolo, gran parte della loro attività professionale allo studio ed all'approfondimento delle tematiche legate al variegato mondo del *no profit* con particolare riferimento al Terzo Settore ed allo sport dilettantistico.

E se le norme appaiono oscure a chi si occupa quotidianamente di tali tematiche, possiamo immaginare quali conseguenze ci saranno sul “fai da te” di molte associazioni.



Sta per concludersi un anno, il 2018, che ha visto gli operatori degli enti senza scopo di lucro ed i loro Consulenti subissati da modifiche legislative, interpretazioni ministeriali, disegni di Legge di Riforma, Circolari di prassi tali da generare un quadro confuso, spesso contraddittorio, di difficile lettura anche per gli “addetti ai lavori”.

Da ultimo, se tutto sarà confermato con l’approvazione definitiva della Manovra di Bilancio 2019, dal prossimo anno saranno modificate le cause di esclusione dal regime forfettario (comma 57 Legge n. 190/2014). In particolare, in base alle nuove disposizioni normative, dal prossimo anno, non potranno agire nel forfettario, fra gli altri,

(omissis)

*d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a **società a responsabilità limitata** o ad associazioni in partecipazione.*

Ora, se si può comprendere la ratio della norma ove applicata alle imprese profit, in specie alle società a responsabilità limitata, siano esse in regime o meno di “trasparenza”, nulla viene detto in caso di partecipazione a Società Sportive Dilettantistiche a r.l., nelle quali, come noto, vigono il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta degli utili, di intrasmissibilità della quota, e di qualunque forma di ristoro per il Socio recedente.

Si chiede, pertanto, alle competenti Autorità di fornire al più presto indicazioni procedurali sulle modalità applicative delle norme oggetto di questa nota non potendo l’incertezza interpretativa ricadere sul mondo dello sport dilettantistico

Avvocato Guido Martinelli, Bologna

Avvocato Biancamaria Stivanello, Padova

Avvocato Paolo Rendina, Torino

Dott. Giuliano Sinibaldi, Pesaro

Dott. Luca Caramaschi, Mantova

Dott.ssa Marta Saccaro, Bologna

Dott. Marco D’Isanto, Napoli

Dott. Simone Boschi, Firenze

Dott. Fabio Romei, Roma

Dott. Giancarlo Romiti, Rapallo (GE)

Dott. Leonardo Ambrosi, Verona

19/12/2018

Per successive adesioni di altri Professionisti, suggerimenti ed osservazioni, potete scrivere a: info@gruppoliberiprofessionisti.com